



**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 30 maggio 2023/1722 d.f.R.  
Prot.n.54399/2023

Preg.mi:

**DIRETTORE GENERALE I.S.S.**

**DIRETTORE GENERALE UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI SAN MARINO**

**DIRETTORE A.A.S.L.P.**

**DIRETTORE A.A.S.S.**

**DIRETTORE AUTORITA' PER L'AVIAZIONE CIVILE  
E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA**

**SEGRETARIO GENERALE C.O.N.S.**

**DIRETTORE GENERALE POSTE SAN MARINO S.P.A.**

**DIRIGENTE UO UFFICIO GESTIONE PERSONALE  
PA**

**DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

**DIRIGENTI UO DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

e p.c. On.le

**SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI  
INTERNI, LA FUNZIONE PUBBLICA, GLI  
AFFARI ISTITUZIONALI E I RAPPORTI CON  
LE GIUNTE DI CASTELLO**

Preg.mi:

**SEGRETARIO F.U.P.I. – C.S.d.L.**

**SEGRETARIO F.P.I. – C.D.L.S.**

**SEGRETARIO F.P.I. – U.S.L.**

*OGGETTO: direttiva in merito ai criteri di assegnazione dei vincitori di concorso ed alle conseguenze della rinuncia alla nomina*

Con la presente, visto l'articolo 21, comma 1, secondo periodo, e comma 5bis della Legge 31 luglio 2009 n.107, così come modificato dall'articolo 4, commi 1 e 4, del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16 ed espletato il confronto con le Organizzazioni Sindacali (OOSS) attivato a mezzo richiesta inoltrata in data 2 maggio 2023, Prot.n.44296 - riscontrata con nota della Centrale Sindacale Unitaria (CSU) del 3 maggio 2023, Prot.n.10544 e con comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria della F.P.I. – U.S.L. dell'8 maggio 2023 (ore 09:49) - si emana la presente direttiva con la quale si definiscono:

- nella Sezione I, i criteri per l'assegnazione dei candidati risultati vincitori di concorsi il cui bando non preveda indicazione in merito all'Unità Organizzativa (di seguito UO) od Articolazione Organizzativa (di seguito AO) di prima assegnazione;
- nella Sezione II, le conseguenze della rinuncia alla nomina su Profilo di Ruolo (di seguito PDR) e relativa assegnazione da parte dei candidati risultati vincitori di concorsi sia nel caso in cui l'UO od AO di prima assegnazione venga individuata nel bando di concorso sia nel caso in cui il bando non specifichi alcuna Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione.

Le disposizioni di seguito dettate tengono conto del confronto con le OOSS, come sopra specificato.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
[info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm](mailto:info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm)



**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

I

Allo scopo di garantire un'efficace ed efficiente azione amministrativa nell'allocazione delle risorse disponibili, la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) individua l'UO/AO di prima assegnazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria formata a seguito di procedura concorsuale il cui bando abbia le caratteristiche di cui al superiore punto 1), sulla base dei seguenti criteri che prevalgono sulle eventuali preferenze dei candidati:

A) in caso di titolarità, da parte del candidato, di incarico/sostituzione da:

A.1) almeno due mesi, se sul medesimo PDR oggetto di procedimento concorsuale, oppure,

A.2) da almeno sei mesi, se su PDR diverso di pari grado o di grado inferiore rispetto a quello oggetto di procedimento concorsuale,

lo stesso sarà assegnato/attribuito presso la medesima UO/AO ove risulti titolare di rapporto a tempo determinato. In caso di sussistenza di incarico/sostituzione sul medesimo PDR posto a concorso da almeno sei mesi, si applicherà, inoltre, nei suoi confronti l'articolo 23, comma 3bis della Legge 31 luglio 2009 n.107 come modificato dall'articolo 5 del Decreto Delegato 29 ottobre 2021 n.184 il quale prevede che *"Il periodo di prova non è previsto qualora il dipendente sia nominato ed assegnato nella medesima Unità Organizzativa presso la quale abbia prestato servizio, sullo stesso profilo di ruolo, da oltre sei mesi in forza di provvedimento di incarico interno o esterno"*;

B) in caso di più candidati che rientrino nella fattispecie di cui alla lettera a) a fronte della previsione nel Fabbisogno dell'UO/AO interessata di un numero di PDR inferiore, il candidato da assegnarsi/attribuirsi sarà individuato tenuto conto dei criteri di cui alla successiva lettera C);

C) al di fuori dei casi di cui alla superiore lettera A), la DGFP individuerà direttamente l'UO/AO di attribuzione/assegnazione del candidato sulla base dei criteri di seguito elencati che non risultano essere ordinati gerarchicamente e che potranno essere applicati cumulativamente o singolarmente:

- 1) del grado di attinenza del titolo di studio posseduto in relazione alle funzioni e materie dell'UO/AO, qualora il bando indichi genericamente, quale requisito di ammissione al concorso, l' "Indirizzo per l'accesso" del titolo di studio oppure preveda più titoli di studio;
- 2) dell'attitudine manifestata durante le prove concorsuali, in relazione alle tipologie e caratteristiche delle funzioni, materie ed attività proprie dell'UO/AO e del loro livello di complessità;
- 3) del grado di attinenza dell'esperienza professionale con le funzioni e materie di pertinenza dell'UO/AO;
- 4) del grado di attinenza della formazione con le funzioni e materie di pertinenza dell'UO/AO.

L'applicazione dei criteri di cui alle superiori lettere A), B) e C) non potrà, comunque, determinare, ai fini dell'assunzione dei candidati, variazioni all'ordine di collocazione nella graduatoria finale del concorso ovvero non potrà comportare che la nomina di candidato posposto in graduatoria avvenga prima di quella di candidato/i allo stesso anteposto/i.

II

Allo scopo di contemperare il diritto di rinuncia alla nomina ed assegnazione spettante al candidato risultato vincitore di procedimento concorsuale previsto dall'articolo 21, comma 5 della Legge n.107/2009, con l'interesse pubblico di non inficiare od aggravare l'attività di reclutamento effettuata dall'Amministrazione, si dispone che:

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
[info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm](mailto:info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm)



**DIREZIONE GENERALE  
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

- a) la prima rinuncia alla nomina su PDR e relativa assegnazione determini la collocazione del soggetto rinunciatario nell'ultima posizione dei candidati idonei;
- b) la seconda rinuncia alla nomina su PDR e relativa assegnazione determini:
- 1) qualora il bando specifichi l'Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione: la cancellazione del soggetto rinunciatario dalla graduatoria di merito;
  - 2) qualora il bando non specifichi l'Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione: la sospensione del soggetto rinunciatario dalla graduatoria di merito per 6 mesi. La durata di tale sospensione può essere ridotta qualora il candidato sospeso sia l'unico rimasto in graduatoria e l'Amministrazione abbia necessità di coprire il PDR oggetto di procedimento concorsuale;
- c) la terza rinuncia alla nomina su PDR e relativa assegnazione, nel caso in cui il bando non specifichi l'Unità od Articolazione Organizzativa di prima assegnazione, determini la cancellazione del soggetto rinunciatario dalla graduatoria di merito;
- d) la rinuncia alla nomina che avvenga dopo la presa in servizio e prima dell'inquadramento sul PDR di assegnazione, determini quanto previsto alla lettera b2). In caso di ulteriore rinuncia si applica quanto previsto alla lettera c).

La DGFP stabilisce il termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di nomina per l'eventuale comunicazione di non accettazione della nomina e relativa assegnazione da parte del candidato.

Nel caso in cui il candidato non provveda ad attestare il soddisfacimento degli obblighi previsti dalle norme di pubblico impiego secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 21, comma 3, della Legge n.107/2009 e/o non prenda servizio a seguito di provvedimento di nomina senza comunicare la sua rinuncia, lo stesso decade dalla nomina. L'atto di decadenza del competente UO Ufficio del Personale determina gli effetti di cui alle lettere a), b) e c) della presente Sezione II.

Infine, si coglie l'occasione per precisare, essendo stati appalesati allo scrivente dubbi ed incertezze applicative, come durante il periodo di prova il dipendente abbia facoltà, previa autorizzazione del Dirigente, di godere dei periodi di congedo ordinario e dei permessi maturati. Ciò non determina la necessità di prorogare il periodo di prova poiché l'articolo 23, comma 1, secondo periodo della Legge 31 luglio 2009 n.107 – il quale recita *"In caso di assenza per giustificati motivi del dipendente in prova il Dipartimento della Funzione Pubblica, su richiesta del Dirigente della Unità Organizzativa presso il quale il dipendente presta servizio, può prolungare la prova per il periodo corrispondente a quello dell'assenza, tenuto conto della durata della stessa."* – stabilisce una mera facoltà in capo all'Amministrazione e non un obbligo. Più specificamente, qualora il periodo di lavoro effettivo prestato dal dipendente in prova sia ritenuto dal Dirigente, comunque, sufficiente per esprimere il proprio giudizio sulla prestazione lavorativa effettuata, non sarà necessaria alcuna proroga degli originari sei mesi.

La presente direttiva supera integralmente la circolare applicativa di questa Direzione Generale n.13/2021 del 2 giugno 2021, Prot.n.61008 avente ad oggetto la medesima materia.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Avv. Manuel Canti

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via della Capannaccia, 13- 47890 San Marino A4  
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835  
**info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm**